

STATUTO BANCA AKROS S.p.A.

CAPO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 1 — Denominazione e Gruppo di Appartenenza

1.1 La Società si denomina **BANCA AKROS S.p.A.** (la “Società”).

1.2 La Società fa parte del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3 Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2 — Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, potrà esercitare:

(i) l'attività di negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise e le attività di intermediazione mobiliare in genere;

(ii) il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2.2 La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 3 — Sede

3.1 La Società ha sede legale in Milano.

3.2 Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 4 — Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE — AZIONI

Articolo 5 — Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 39.433.803 (trentanovemilioni quattrocentotrentatremilaottocentotré) Euro, diviso in n. 39.433.803 (trentanovemilioni quattrocentotrentatremilaottocentotré) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

5.2 Il capitale può essere aumentato, sussistendo ogni altra condizione di legge, anche con conferimenti di crediti e beni in natura, in quest'ultimo caso con il rispetto dell'art. 2440 cod. civ.

5.3 L'Assemblea straordinaria dei soci può, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ. e nei limiti in essi previsti, attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Articolo 6 — Azioni e recesso

6.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni ordinarie e nominative e attribuisce ai soci che ne sono titolari diritti proporzionali, patrimoniali e amministrativi.

6.2 Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2347 cod. civ.

6.3 I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- (a) la proroga del termine di durata della Società;
- (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7 — Assemblea ordinaria e straordinaria, convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea.

7.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono convocate dal Consiglio di Amministrazione secondo le formalità, con la periodicità e per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

7.2 L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia

richiesta un numero di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 2367 cod. civ.. In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del Consiglio ovvero, in sua vece, dei Sindaci, si provvederà con le modalità previste all'art. 2367, secondo comma, cod. civ..

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche la data, il luogo e l'ora per la seconda convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione. In deroga al secondo comma dell'art. 2366 cod. civ., ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'avviso di convocazione viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

7.4 In mancanza delle formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci. In tal caso, ciascuno dei partecipanti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli Amministratori ed ai Sindaci non presenti.

7.5 L'Assemblea che approva il bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio. È consentita la convocazione nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

7.6 L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, in ogni caso approva (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci e del personale (ivi inclusi i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato), compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare

massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

7.7 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

7.8 Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

7.9 I soci possono delegare terzi, anche non soci, ad intervenire in Assemblea in loro rappresentanza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 2372 cod. civ. o da altre disposizioni normative.

7.10 La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, di trasmettere o visionare documenti.

In ogni caso, il Segretario o il notaio, ove nominato, devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Articolo 8 — Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

8.1 All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni assunte.

8.2 In deroga ai quorum deliberativi di cui al comma precedente, le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite, al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale presente in Assemblea e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale presente in Assemblea.

8.3 Le deliberazioni, prese dall'Assemblea in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 — Presidenza dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dai Vice Presidente/i nonché, in difetto, da chi l'Assemblea elegge come proprio presidente.

9.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non segreta) e accerta i risultati di votazione.

9.3 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio, nei casi in cui questo sia previsto dalla legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno; in tale caso il notaio potrà fungere anche da segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, quando il verbale sia redatto da questi. Il verbale dovrà essere redatto con i contenuti di cui all'art. 2375 cod. civ..

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 — Consiglio di Amministrazione

10.1 La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI *bis* del Titolo V Libro V del Codice Civile. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni assunte volta per volta dell'Assemblea, e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

10.2 Ove il numero degli Amministratori sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero, con votazione da

assumersi con le maggioranze di legge. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10.3 La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.

10.4 Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.8, ove l'amministratore perda i requisiti, decadrà dall'incarico. La decadenza verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di inerzia, dall'Autorità di Vigilanza in conformità con le disposizioni tempo per tempo applicabili.

10.5 Ai sensi del presente articolo 10, devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa pro tempore vigente il Presidente e l'Amministratore Delegato.

10.6 I candidati alla carica di amministratore devono depositare le dichiarazioni che attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società.

10.7 Almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 10.9 del presente statuto.

10.8 Il venir meno del requisito di indipendenza, come di seguito definito, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono comunque in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 10.9 determina comunque la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

10.9 Ai fini del presente Statuto, sono considerati "Amministratori indipendenti" gli Amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto — direttamente o indirettamente — con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un

amministratore non si considera comunque Amministratore indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale, ai fini del presente articolo 10.9, il soggetto – diverso dalla Capogruppo – che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente prevede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi ovvero ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;

c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo — intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed i il "top management" — della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, della Capogruppo ovvero di un azionista significativo della Società;

d) se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

g) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società, dalla Capogruppo o da una società da quest'ultima controllata, anche indirettamente, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale

medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

i) se ha, o ha avuto nei tre precedenti esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;

- con la Capogruppo o un azionista significativo della Società, ovvero — trattandosi di società o ente — con i relativi presidenti o esponenti di rilievo;

- con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione anche non continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'Amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, della Capogruppo ovvero di un azionista significativo della Società;

j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;

k) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o convivente di fatto

e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l) se è stretto familiare degli Amministratori della Società ovvero degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lettere h) ed i) del precedente articolo 10.9.

10.11 Ai fini dell'articolo 10.9, sono considerati "Amministratori esecutivi":

a) l'Amministratore Delegato, gli Amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, cod. civ, e gli Amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa;

b) gli Amministratori che sono componenti di un Comitato Esecutivo;

c) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

10.12 Inoltre, sempre ai fini dell'articolo 10.9, sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo a essa facente capo.

10.13 I requisiti di cui al presente articolo 10 possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore indipendente, ai sensi del precedente articolo 10.9, un amministratore che ricopra l'incarico di "Amministratore esecutivo" presso la Società o presso qualsiasi altra società del Gruppo Banco BPM.

10.14 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo 10, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza prevista dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

10.15 Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti

di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

10.16 Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli Amministratori sono disciplinati in apposita regolamentazione interna approvata dal Consiglio di Amministrazione.

10.17 Fermo quanto previsto dall'articolo 10.15, ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

10.18 Ciascun Amministratore, durante il corso del proprio mandato, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione alla Società, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

10.19 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, nonché in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge e la normativa regolamentare pro tempore vigente, scegliendo tra candidati in possesso dei requisiti di idoneità individuati a cura dei competenti organi della Capogruppo, nel rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancati durano in carica ai sensi di legge.

10.20 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 11 — Compenso e rimborso spese degli Amministratori

11.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro

ufficio. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti degli importi complessivi fissati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, ultimo comma, cod. civ..

Articolo 12 — Cariche sociali

12.1 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e un Amministratore Delegato.

12.2 Il Presidente, in aggiunta ai compiti e alle competenze a lui attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, ed in conformità ad apposito Regolamento, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, provvedendo fra l'altro affinché siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica e adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

12.3 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono assolte dal Vice Presidente più anziano nella carica.

12.4 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, tali funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Articolo 13 — Riunioni del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località, purché nel territorio nazionale, indicata nell'avviso di convocazione, di regola almeno una volta ogni due mesi e ogniquale volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

13.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita almeno dodici ore prima dell'adunanza con le medesime modalità.

13.3 In assenza della formale convocazione, si intende in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare la riunione alla quale partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.

13.4 È ammesso l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di comunicazione a distanza, quali la teleconferenza ovvero la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimere il voto e ricevere, trasmettere o visionare i documenti. Salvi i casi in cui la riunione sia tenuta esclusivamente con sistemi di collegamento a distanza, almeno il Presidente e il Segretario (o il notaio ove nominato) dovranno essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

13.5 Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistere altri componenti della Direzione Generale nonché, su invito del Presidente, possono assistere alle riunioni i dirigenti e i dipendenti e collaboratori della Società.

Articolo 14 — Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

14.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

14.4 Fermo restando l'obbligo di ciascun amministratore di comunicare l'esistenza di propri interessi in operazioni della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 15 — Poteri del Consiglio di Amministrazione – Competenze non delegabili

15.1 La gestione dell'impresa è attribuita alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,

che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, o lo Statuto riservano all'Assemblea.

15.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione del modello di business, delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici, nonché degli obiettivi di rischio e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società, il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo, nonché l'approvazione delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- (b) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Banca e dei sistemi di rendicontazione (reporting);
- (c) la formazione del bilancio e della proposta di ripartizione degli utili;
- (d) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- (e) la distribuzione di acconti su dividendi in conformità con la normativa vigente;
- (f) la nomina, la revoca, la sostituzione e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri dirigenti, in conformità alle politiche di remunerazione del Gruppo;
- (g) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, inclusa una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- (h) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- (i) l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili;
- (j) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, con l'esclusione di quelle assunzioni di partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- (k) l'acquisto o la cessione di aziende o rami di aziende;
- (l) ricorrendone i presupposti, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico;
- (m) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di Revisione interna, di Conformità alle norme, di Controllo dei rischi, di Antiriciclaggio e di Convalida interna;
- (n) la nomina e la revoca di responsabili di funzioni in forza di disposizioni legislative e/o regolamentari;

- (o) compromettere in arbitri o amichevoli compositori;
- (p) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- (q) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- (r) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- (s) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

15.4 Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ.

Articolo 16 — Amministratore Delegato

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può delegare proprie attribuzioni (che non siano riservate inderogabilmente alla sua competenza) ad un Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

16.2 Gli organi delegati dovranno riferire almeno una volta ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

16.3 All'Amministratore Delegato compete comunque di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.3, il Consiglio di Amministrazione non può delegare le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4 del cod. civ., nonché quelle indicate all'articolo precedente del presente statuto.

16.4 In caso di assoluta e improrogabile urgenza, l'Amministratore Delegato può assumere con immediata efficacia nei confronti dei terzi, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione purché non si tratti di decisioni attribuite da disposizioni inderogabili di legge e/o regolamentari al Consiglio medesimo. Tali decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

16.5 Gli organi delegati della Società prestano la propria collaborazione per consentire al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo Interno Rischi e Sostenibilità della Capogruppo, per quanto di propria competenza, di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo.

Articolo 17 — Direttore Generale — Dirigenti

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri. Le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale possono essere assunte cumulativamente dal medesimo soggetto.

17.2 Ove nominato, il Direttore Generale è comunque preposto alla gestione degli affari correnti, potendo partecipare alle riunioni degli organi amministrativi.

17.3 Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato, ove nominato, altrimenti riferisce direttamente al Consiglio. Al Direttore Generale, ove nominato, compete comunque di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori o Vice Direttori Generali. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale, è sostituito in tutte le sue funzioni e facoltà dal Condirettore Generale, se nominato, con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello indicato dal Consiglio di Amministrazione.

17.5 Nell'ulteriore ipotesi di mancanza, assenza o di impedimento di tutti i Condirettori Generali, le funzioni sono esercitate da un Vice Direttore Generale o da un dipendente della Società all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

17.6 Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

17.7 Ove nominato, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 18 — Rappresentanza

18.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, ove nominati, in via tra loro disgiunta.

18.2 All'Amministratore Delegato, se nominato, o al Direttore Generale compete la rappresentanza della Società nei limiti delle attribuzioni e dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente allo Statuto ed alla legge, nonché la rappresentanza per l'esecuzione delle delibere consiliari.

18.3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

18.4 Il Consiglio, per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, può altresì attribuire la firma sociale a dirigenti, funzionari e dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

18.5 Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

18.6 Nell'ambito delle deleghe o attribuzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale possono conferire mandati speciali.

18.7 Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19 — Collegio Sindacale

19.1 Il Collegio Sindacale è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.

19.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti, effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti per l'intero periodo del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attività.

19.3 I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

19.4 I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

19.5 Inoltre, la composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra generi.

19.6 Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nel rispetto del requisito di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e nel rispetto dell'equilibrio tra generi e, in subordine, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale.

19.7 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

19.8 Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, (i) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; (iv) sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; (v) sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali; (vi) su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

19.9 Il Collegio Sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda.

19.10 Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

19.11 Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

19.12 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

19.13 Il Collegio Sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

19.14 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

19.15 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e della società controllante in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

19.16 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

19.17 Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare, vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti, sull'indipendenza della società di revisione legale.

19.18 Spettano altresì al Collegio Sindacale tutte le attribuzioni allo stesso assegnate dalla normativa, primaria e secondaria, tempo per tempo vigente.

19.19 I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

19.20 Su invito del Presidente, alle riunioni del Collegio Sindacale possono assistere il Presidente del Comitato Controllo Interno Rischi e Sostenibilità della Capogruppo o un membro del medesimo Comitato.

Articolo 20 — Revisione legale dei conti

20.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

20.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

CAPO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 — Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2423 cod. civ. e di ogni altra applicabile normativa.

Articolo 22 — Destinazione degli utili

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare alla riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

22.2 La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a termini di legge.

CAPO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 — Scioglimento

23.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Rinvio alle norme di legge

24.1 Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge, anche regolamentari, ad esso applicabili.

Articolo 25 – Clausole transitorie

25.1 Le disposizioni di cui agli articoli 10.3 e 10.19, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge regolamentari in materia di equilibrio tra generi, trovano applicazione a far data dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione effettuato successivamente al 1° gennaio 2022 e comunque entro il 30 giugno 2024.

25.2 Le disposizioni di cui agli articoli 19.5 e 19.6, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge regolamentari in materia di equilibrio tra generi, trovano applicazione a far data dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale effettuato successivamente al 1° gennaio 2022 e comunque entro il 30 giugno 2024.

Firmato: Graziano Tarantini

Manuela Agostini notaio